

Proposta di legge

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge è finalizzata ad apportare alcune modifiche alla l.r. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale), che riguardano l'articolo 14 (cabina di regia del turismo), per riformulare la disposizione concernente i membri in rappresentanza delle associazioni di categoria del turismo, l'articolo 70 (locazioni turistiche) per cassare una fattispecie sottoposta a sanzione che all'atto pratico non può più verificarsi, nonché l'articolo 159 bis (sospensione dei corsi ed esami per guida turistica), per prorogare il termine di sospensione, stante la perdurante carenza della disciplina statale relativa al profilo professionale e ai requisiti di accesso per guida turistica.

In particolare, l'articolo 159 bis – introdotto dalla l.r. 24/2018 - stabilisce che, in attesa della disciplina a livello statale relativa al profilo professionale di guida turistica, i corsi e i relativi esami di abilitazione sono sospesi fino ad una durata massima di un anno dall'entrata in vigore del medesimo articolo, cioè fino al 9 giugno 2019. Considerato che non è stato ancora individuato il percorso istituzionale per dare soluzione al problema della definizione della professione, è necessario prorogare tale termine al 31 dicembre 2020 e precisare che la sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dal regolamento regionale. Resta fermo che si tratta di un termine massimo per cui se, prima della suddetta data, il profilo professionale di guida turistica fosse definito a livello nazionale, la Regione provvederà di conseguenza e si riattiveranno i corsi e gli esami.

Esame dell'articolato:

Art. 1 - Modifica dell'articolo 14 della l.r. 86/2016

La norma viene riformulata in modo che contempli tutte le associazioni che rappresentano complessivamente oppure settorialmente le tipologie di impresa che afferiscono al turismo, ovvero le strutture ricettive, gli stabilimenti balneari e le agenzie di viaggio; la riformulazione comporta anche un'opportuna estensione alla rappresentanza delle professioni turistiche e – considerato l'ampliamento della platea degli interessi rappresentati – l'aumento da quattro a sei dei membri designati in rappresentanza degli operatori del turismo.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 70 della l.r. 86/2016

Si abroga la sanzione amministrativa per l'ipotesi di incompleta comunicazione delle locazioni turistiche.

Art. 3 – Modifica dell'articolo 159 bis della l.r. 86/2016

La modifica è finalizzata a prorogare fino alla data del 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dei corsi di formazione e degli esami di abilitazione per guida turistica e a precisare che la sospensione riguarda anche gli esami di coloro che vi accedono direttamente con i titoli di studio previsti dall'articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2018.

Art. 4 – Entrata in vigore

Si stabilisce l'immediata entrata in vigore della legge, in considerazione del fatto che è assai ravvicinato il termine di sospensione attualmente previsto dall'articolo 159 bis (9 giugno 2019).